

Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano



Accordo Quadro per l'affidamento dei "Servizi di prelievo , trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di GORI S.p.A.".



Elaborato:

01

Titolo:

Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale

Scala:

-/--

Revisione

Data

Redatto

Verificato

Approvato

IL PROGETTISTA

Ing. Marisa Amore

IL Responsabile del Procedimento

DATA

Marzo 2020

Indice

Indice	1
Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro	2
Art. 2 Durata.....	2
Art. 3 Importo dell'Accordo Quadro	3
Art. 4 Disciplina normativa del servizio.....	4
Art. 5 Prestazione da fornire	4
Art. 6 Organizzazione del servizio	6
Art. 7 Prestazioni del servizio	7
Art. 7 bis Caratteristiche dei contenitori e modalità d'impiego	9
Art. 8 Ulteriori obblighi ed oneri dell'appaltatore	11
Art. 9 Norme di sicurezza	12
Art. 10 Classificazione ed organizzazione delle attività ai fini della sicurezza	13
Art. 11 Consegna del servizio	13
Art. 12 Sospensione dei servizi	13
Art. 13 Sinistri alle persone e danni	14
Art. 14 Corrispettivo contrattuale e contabilità delle attività.....	14
Art. 15 Misurazione delle attività.....	15
Art. 16 Revisione prezzi.....	15
Art. 17 Eccezioni, contestazioni e riserve dell'appaltatore.....	15
Art. 18 Corrispettivo, pagamenti in acconto e conto finale.....	16
Art. 19 Modalità di fatturazione e pagamenti	16
Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti	17
Art. 21 Sospensione dei pagamenti	17
Art. 22 Direzione e controllo delle prestazioni	17
Art. 23 Collaudo/verifica di conformità delle prestazioni.....	17
Art. 24 Subappalto	18
Art. 25 Penali.....	18
Art. 26 Recesso.....	19
Art. 27 Risoluzione del contratto	19
Art. 28 Garanzia definitiva	21
Art. 29 Responsabilità e polizze assicurative	21
Art. 30 Domicilio e comunicazioni.....	21
Art. 31 Documenti che fanno parte del contratto	22
Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari	23
Art. 33 Oneri e obblighi a carico del fornitore	23
Art. 34 Clausole di manleva.....	25
Art. 35 Privacy e riservatezza	26
Art. 36 Foro competente.....	26
Art. 37 Spese contrattuali, imposte, tasse	26
Art. 38 Miscellanea	26

Art. 1 Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto il servizio di movimentazione interna, di ritiro, trasporto e recupero/smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti del servizio depurativo gestiti dalla GORI S.p.A. ("GORI" o "Stazione Appaltante" o "Committente") ed in corso di trasferimento da parte della Regione Campania all'Ente Idrico Campano e, per esso, in concessione d'uso a GORI S.p.A., in esecuzione di quanto previsto dall'Accordo Operativo sottoscritto in data 8 novembre 2018 dalla Regione Campania, dall'Ente Idrico Campano e dalla GORI, tutti ricadenti nell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano.

I rifiuti prodotti fanno riferimento alle seguenti categorie individuate dai seguenti codici CER.

CER	CATEGORIE
19.08.05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19.08.01	Residui di vagliatura
19.08.02	Rifiuti dall'eliminazione della sabbia
19.08.09	Miscele di olii e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti esclusivamente olii e grassi commestibili
19.08.10*	Miscele di olii e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, diverse da quelle di cui alla voce 19 08 09

Tabella 1: Elenco delle tipologie di rifiuti oggetto dell'Accordo Quadro

I rifiuti prodotti negli impianti hanno, di massima, le caratteristiche chimico fisiche riportate nelle analisi depositate presso la GORI laddove ne abbia già assunto la gestione.

Il servizio è comprensivo del noleggio di attrezzatura di raccolta e stoccaggio (cassoni, contenitori scarrabili di varie misure, coperti e non, ecc...) nella quantità e tipologia necessaria alla gestione degli impianti di depurazione nonché, di tutti gli oneri derivanti dalla normativa vigente, al fine di consentire il conferimento dei rifiuti, con particolare riferimento all'analisi del rifiuto da far eseguire presso laboratori certificati.

L'Accordo Quadro è articolato in 3 (tre) distinti lotti, denominati "Lotto 1", "Lotto 2" e "Lotto 3".

L'Allegato "A" al presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ("Capitolato") riporta:

- L'elenco degli impianti oggetto dell'appalto;
- La suddivisione degli impianti in lotti;
- Il quantitativo presunto di fango da inviare a recupero/smaltimento.

I quantitativi di fango prodotto presso ogni singolo impianto e riportati nell'Allegato "A" sono stati stimati sulla base dei consumi registrati nel corso della gestione diretta degli impianti e dai dati assunti dagli attuali gestori, per quelli in corso di trasferimento, pertanto sono da ritenersi puramente indicativi, non vincolanti in alcun modo per la Committente in quanto soggetti a variazioni in aumento o in diminuzione.

Art. 2 Durata

La durata del contratto viene stabilita in 12 mesi a partire dalla data di inizio del servizio e comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore ("Aggiudicatario") di ogni Lotto, le prestazioni previste a base di gara agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto del Lotto originario, fino ad un periodo ulteriore pari a 6 (sei) mesi e fino ad un importo pari alla metà dell'importo a base di gara del Lotto corrispondente, ai sensi di quanto prescritto all'art. 125, comma 1, lettera f) del d.lgs. 50/2016.

Nel caso in cui non si dovesse esaurire l'importo contrattuale nei 12 mesi, la scadenza dell'accordo quadro potrà essere prorogata dalla Committente a suo insindacabile giudizio fino comunque all'esaurimento dell'importo contrattuale. Analogamente, ad esaurimento dell'importo contrattuale, la Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di richiedere ulteriori prestazioni, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto, nell'ambito di massimo il 20% dell'importo contrattuale. Tali estensioni contrattuali saranno comunicate all'Appaltatore, a mezzo PEC, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine contrattuale.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì la facoltà di prorogare i termini di durata dell'accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi di quanto disposto all'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016.

In riferimento alle modifiche contrattuali si applicano le ulteriori disposizioni di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

Art. 3 Importo dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo dell'Accordo Quadro ammonta ad € **14.454.039,00** (euro *Quattordicimilioni quattrocentocinquantaquattromilatrentanove/00*) oltre IVA di legge, di cui € **57.237,00** (euro *Cinquantasettemiladuecentotrentasette/00*) per oneri della sicurezza; l'importo complessivo è così determinato:

LOTTO	QUANTITA' PRESUNTA	IMPORTO A MISURA	ONERI DELLA SICUREZZA	IMPORTO A BASE DI GARA
	(TON)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
LOTTO 1	20.747	4.456.042,00	14.297,20	4.470.339,20
LOTTO 2	27.790	5.724.740,00	27.966,70	5.752.706,70
LOTTO 3	20.470	4.216.020,00	14.973,10	4.230.993,10
TOTALE COMPLESSIVO	69.007	14.396.802,00	57.237,00	14.454.039,00

Per ogni lotto, l'importo sopra stabilito è stato determinato applicando alle quantità presunte i prezzi unitari posti a base di gara IVA esclusa.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016, si specifica che l'importo dei costi della manodopera ammonta ad € **431.904,06**.

Il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore verrà stabilito, alla luce delle attività effettivamente eseguite.

In ragione della natura e della specificità dell'Accordo Quadro, l'importo dei singoli contratti stipulati con gli aggiudicatari sarà pari a:

- Lotto n. 1 - € 4.470.339,20, di cui € 14.297,20 per oneri della sicurezza;

- Lotto n. 2 - € 5.752.706,70, di cui € 27.966,70 per oneri della sicurezza;
- Lotto n. 3 - € 4.230.993,10, di cui € 14.973,10 per oneri della sicurezza;

indipendentemente dal ribasso offerto che avrà valore esclusivamente per la determinazione dei prezzi contrattuali.

Si precisa che le quantità totali e relative indicate potrebbero essere soggette a variazioni in eccesso o in difetto a seguito delle necessità operative degli impianti o per ritardi nell'attuazione dei trasferimenti in gestione degli impianti a GORI da parte della Regione Campania. Pertanto, l'importo di aggiudicazione è assunto quale importo presunto di spesa, l'Aggiudicatario non potrà in alcun caso rivalersi nei confronti della Stazione Appaltante per le variazioni intervenute. Altresì è fatta salva la facoltà della Committente all'utilizzazione anche solo parziale dell'importo stesso in ragione delle proprie esigenze gestionali.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far intervenire l'Appaltatore, mediante semplice richiesta, su impianti di depurazione, diversi da quelli oggetto del Lotto di appartenenza e ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, senza che questi possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta.

L'importo si intende comprensivo di tutti i servizi dell'Accordo Quadro, l'acquisto dei materiali e degli attrezzi e di tutti gli altri oneri afferenti all'effettuazione delle prestazioni come specificate al successivo art. 5.

Le attività previste dal contratto sono prestazioni a misura. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali.

Art. 4 Disciplina normativa del servizio

Il servizio è soggetto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di gestione rifiuti, emissioni idriche ed emissioni atmosferiche.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il servizio è soggetto al Decreto Legislativo 81 del 09/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per la procedura di affidamento, l'appalto è soggetto al Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., le cui disposizioni, per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si intendono comunque applicabili.

Art. 5 Prestazione da fornire

Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni in modo professionale e a regola d'arte, al meglio della scienza e della tecnica e in linea con gli standard del settore di riferimento, secondo le tempistiche e le modalità e le specifiche indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto ovvero, in subordine, se non indicate, secondo le previsioni della normativa di settore pro tempore vigente.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di riconoscere alla GORI la facoltà, per tutta la durata del Contratto, di effettuare – in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio – verifiche, controlli, ispezioni, sopralluoghi e quant'altro dovesse risultare occorrente per accertare che il medesimo Fornitore mantenga inalterati i requisiti economico-finanziari e tecnico-operativi.

Il servizio di smaltimento in appalto deve includere:

- 1 **Nolo dei cassoni** con caratteristiche e ingombri dimensionali (altezza, lunghezza e larghezza) dei

contenitori scarrabili e non, determinati in funzione delle singole esigenze impiantistiche;

2 Trasporto e posizionamento dei cassoni, in particolare:

- i cassoni dovranno essere caricati, scaricati e posizionati nelle aree opportunamente indicate dalla Committente, tali da essere funzionali all'attività di disidratazione e tali da non ostacolare l'ordinaria conduzione e gestione dell'impianto di depurazione;
- il contenitore carico dovrà essere tempestivamente rimosso a totale cura e spese dell'Appaltatore, ogni onere incluso, e sostituito con altro pronto a nuovo carico in condizioni di perfetta pulizia, e allontanato nel più breve tempo possibile dall'impianto evitando, in maniera assoluta, la permanenza all'interno dell'area impiantistica di più contenitori carichi;
- i cassoni consegnati dovranno essere puliti e non dovranno contenere, prima della raccolta presso gli impianti di depurazione di GORI S.p.A, alcun altro residuo o rifiuto. In caso contrario i cassoni non verranno accettati e dovranno essere prontamente sostituiti;

3 Pesatura e trasporto dei cassoni, in particolare:

- i cassoni devono essere caricati in maniera autonoma sugli automezzi dell'Affidatario; tali automezzi devono essere adeguatamente attrezzati ed autorizzati (in relazione sia al Codice della Strada sia alle norme ambientali per la gestione rifiuti) e compatibili (per dimensioni e potenza) con la struttura e la viabilità di accesso ed interna degli impianti di depurazione, in modo da non arrecare danni e molestie di alcun genere;
- i fanghi prodotti presso gli impianti della Committente dotati di pesa dovranno sempre essere pesati presso la pesa aziendale stessa o in mancanza da pesa indicata dalla GORI S.p.A. prossima al luogo di produzione. Il quantitativo netto di ogni singolo movimento generato sarà determinato attraverso la singola pesata dell'automezzo carico di fango in uscita dall'impianto, a cui verrà sottratta la tara (automezzo + cassoni vuoti). Ai fini dell'addebito della prestazione alla Committente, verrà utilizzato **il peso verificato e misurato a destino**, previa verifica e confronto con il peso determinato presso le sedi aziendali;

Qualora si dovessero registrare scostamenti dei valori superiori al **2%** tra il peso verificato e misurato a destino e quello del peso aziendale verrà riconosciuto in contabilità il valore del peso aziendale misurato all'atto di fuoriuscita dal sito di produzione;

4 Emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (di seguito FIR), in particolare:

- Il FIR emesso dalla Committente per ciascun trasporto all'impianto di recupero/smaltimento deve essere compilato con le modalità previste dalla normativa vigente;
- la quarta copia del FIR, a smaltimento avvenuto, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore alla Committente rispettando il termine di 30gg dall'avvenuto smaltimento;

5 Analisi del rifiuto, comprendente:

- il prelievo dei campioni presso gli impianti della committente;
- l'analisi presso un laboratorio certificato necessarie ai fini della caratterizzazione dei rifiuti prodotti presso ogni singola unità e dell'omologa degli stessi presso gli impianti di destinazione. Le analisi devono essere effettuate a cadenza almeno semestrale per ogni impianto;

- le analisi sui fanghi dovranno essere effettuate secondo metodiche analitiche ufficiali o normate che garantiscano, per la matrice indagata, almeno le medesime prestazioni (o migliorative) dei metodi normati attualmente vigenti;
- la tempestiva trasmissione dei rapporti di prova alla Committente rispettando il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo certificato.

Art. 6 Organizzazione del servizio

Il servizio dovrà essere garantito per tutta la durata del contratto, anche in caso di blocchi stradali, scioperi, etc., nonché nei giorni festivi e prefestivi. In tal senso ai fini dell'espletamento del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore è tenuto alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per l'esecuzione dei servizi affidati dalla GORI [ordinanze, permessi, autorizzazioni e nulla osta necessari all'espletazione del servizio, come richiesto dalla normativa vigente].

La programmazione dei servizi sarà determinata dalla GORI. Non sono ammesse deroghe ai programmi definiti dalla Committente proposte dall'Appaltatore per proprie esigenze organizzative.

Il servizio sarà pianificato settimanalmente e dovrà essere svolto dall'Appaltatore con proprio idoneo personale, attrezzature e mezzi adeguati ed include sempre la pulizia e l'igienizzazione dei veicoli impiegati.

La Committente invierà a mezzo piattaforma informatica interna o via e-mail il giovedì, il programma dei conferimenti valido per la settimana successiva. Inoltre, per ogni singolo conferimento, di cui al programma settimanale, saranno emessi appositi Ordini di Servizio inviati all'Appaltatore dalla direzione del servizio tramite la piattaforma informatica in dotazione della GORI e/o posta elettronica.

Detti Ordini, oltre a dettagliare l'impianto presso la quale viene richiesto il servizio e il tipo di prestazione richiesta, preciseranno la data entro la quale è fatto obbligo all'Appaltatore di dare inizio all'attività nonché i tempi previsti per l'esecuzione della stessa. Tale data costituisce il riferimento per l'eventuale applicazione delle penali di cui all'art. 25. del presente Capitolato.

L'Appaltatore dovrà provvedere a confermare la programmazione, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla Committente, di tutti gli Ordini di Servizio affidati utilizzando la piattaforma informatica di GORI con le seguenti modalità operative:

- a. l'Impresa dovrà provvedere a programmare le attività del servizio utilizzando la piattaforma informatica di GORI;
- b. tutte le squadre operative impiegate quotidianamente dall'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi dovranno essere dotate di idonea apparecchiatura elettronica (Tablet con sistema operativo Android 8.0 e successivi, certificati per SAP WFM) in grado di ricevere ed inviare dati in tempo reale alla piattaforma di controllo e gestione di GORI mediante l'utilizzo dell'applicazione mobile installata sull'apparato elettronico in dotazione e dovranno, in osservanza alla formazione impartita dalla Committente:
 - i. sincronizzare in real time la presa in carico del singolo intervento esitando i vari stati dell'ordine di lavoro previsti dal sistema;
 - ii. inserire le foto del luogo d'intervento, quella dell'automezzo utilizzato (quella dell'automezzo scarico e quella dell'automezzo carico);
 - iii. dovrà inserire, sia in fase di prelievo che di scarico a destino, nei contenuti multimediali dell'ordine a sistema la documentazione fotografica della copia controfirmata del formulario

e dello scontrino di pesata riportanti l'annotazione della data, dell'orario e degli estremi dell'automezzo correttamente compilati anche presso l'impianto di smaltimento finale, con le quantità fisiche dell'intervento eseguito.

All'avvenuta conclusione delle attività in campo per ciascun Ordine, l'Appaltatore dovrà provvedere alla formulazione della proposta contabile mediante popolamento a sistema delle corrispondenti movimentazioni contabili. Il costo delle attrezzature informatiche necessarie allo svolgimento del servizio (attrezzature hardware) si intende ricompreso nei prezzi del presente Accordo Quadro.

Il programma settimanale potrà subire delle modifiche da parte della Committente, senza che ciò possa costituire motivo per il riconoscimento all'Appaltatore medesimo di importi aggiuntivi rispetto a quelli offerti in sede di gara. Le varie prestazioni e/o le loro modifiche definite potranno essere richieste anche telefonicamente dal personale autorizzato della Committente, e successivamente perfezionate con Ordine di Servizio di smaltimento al fine di non arrecare intralcio alle esigenze gestionali degli impianti di produzione del rifiuto.

La frequenza minima del ritiro dei materiali grigliati (CER 19.08.01) non dovrà superare: i sette giorni nel periodo estivo ed i quindici giorni nel periodo invernale. Per le sabbie (CER 19.08.02) non si dovrà superare i quindici giorni nel periodo estivo e i trenta giorni nel periodo invernale.

Per la particolare localizzazione dei siti e per la conformazione viaria **dell'isola di Capri** le operazioni di raccolta, quelle di trasporto e quelle di smaltimento dei rifiuti del ciclo depurativo dovranno essere eseguite anche in orario notturno in rispetto delle vigenti e/o future ordinanze comunali in materia di regolamentazione di traffico e del trasporto dei rifiuti nonché nel rispetto degli orari dei mezzi di trasporto marittimi. Sarà cura dell'Appaltatore richiedere le dovute autorizzazioni agli Enti preposti (Comune, Provincia, Capitaneria di Porto etc.) per la corretta organizzazione del servizio.

Per il servizio svolto sull' **Isola di Capri**, indipendentemente dalle condizioni meteo-marine e dai collegamenti marittimi, la frequenza minima del ritiro del vaglio, delle sabbie e dei fanghi sarà quotidiana (solo per i giorni feriali) nel periodo dal mese di Maggio a quello di Settembre; mentre sarà settimanale per i soli mesi di Aprile e quello di Ottobre e non dovrà superare i dieci giorni nel periodo dal mese di Novembre a quello di Marzo.

La Committente si riserva altresì il diritto insindacabile di stipulare contratti, anche con altre imprese ed in tempi diversi, per l'esecuzione di attività contemplate nel presente Accordo, senza che ciò possa comportare motivo di richiesta alcuna da parte dell'Appaltatore.

Art. 7 Prestazioni del servizio

Ogni fase delle varie operazioni eseguite dall'Appaltatore dovrà essere compiuta con ogni cura in modo da evitare l'emissione in ambiente di agenti inquinanti di ogni tipo e preservare quindi l'ambiente di lavoro e quello circostante, nel rispetto della legislazione vigente vengono richiamate a tal senso i dettami del D.Lgs. n. 152 del 03/04/06 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 99 del 27/01/1992.

L'Appaltatore è tenuto a dotare i punti di raccolta dei rifiuti, presso i siti di produzione (impianti di depurazione), delle attrezzature necessarie alla raccolta dei rifiuti, previa richiesta del Responsabile del Servizio. Sarà altresì tenuto ad adeguare tali forniture per quantità, volume e caratteristiche, in relazione all'esigenze logistiche di ciascun impianto ed espresse esigenze di GORI.

L'Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio di prelievo e trasporto dovrà adottare ogni accorgimento, anche con l'utilizzo di idonei prodotti chimici/enzimatici, atto a ridurre le emissioni maleodoranti. I contenitori e/o i veicoli devono essere altresì dotati di idonei strumenti (manometri/dinamometri) al fine di verificare i

quantitativi caricati, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme del trasporto su strada.

I contenitori utilizzati dovranno essere stagni per impedire la dispersione dei rifiuti e di eventuali percolazioni in ogni fase di utilizzo e movimentazione e, comunque, costruiti e conformati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di attività di smaltimento dei rifiuti e di igiene e sicurezza sul lavoro e di ogni altra prescrizione legislativa attinente.

Ogni trasporto di rifiuto dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio o suo rappresentante e accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti. Non potranno essere effettuati trasporti senza preventiva compilazione del formulario nelle modalità e nel numero di copie previste dalla normativa.

Al fine di consentire la corretta tenuta dei registri, l'Appaltatore, nel caso eccezionale in cui non sia stato possibile inserire tutta la documentazione fotografica in fase di scarico del rifiuto, è comunque tenuto entro 72 ore dall'ora di partenza del carico, a inserire nei contenuti multimediali dell'Ordine di Servizio di smaltimento, la scansione della quarta copia del formulario timbrato dall'impianto di smaltimento e del relativo cedolino di pesata o copia dello stesso a mezzo fax.

I veicoli addetti al trasporto dei fanghi dovranno percorrere gli itinerari più brevi e veloci non oltre i tempi massimi di percorrenza, essendo fatto preciso obbligo, all'appaltatore, di effettuare il trasporto senza soluzione di continuità.

Prima dell'inizio dell'appalto l'Appaltatore dovrà fornire al Responsabile del Servizio, una copia dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto ed allo smaltimento relativi a tutti i mezzi di trasporto ed ai siti di conferimento utilizzati.

L'utilizzo di mezzi di trasporto o di siti diversi da quelli già indicati dall'Appaltatore dovrà essere tempestivamente comunicato, previo invio di una copia del provvedimento di autorizzazione al Responsabile del Servizio, con preavviso di almeno 7 giorni, unitamente alla dichiarazione di accettazione.

Non è consentito lo stazionamento o lo stoccaggio, seppure temporaneo, presso gli impianti di depurazione, di cisterne o cassoni vuoti o pieni, in attesa di conferimento presso gli impianti di smaltimento.

L'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le certificazioni analitiche ed alla caratterizzazione dei rifiuti previste dal D.M. 03/08/2005 per lo smaltimento in discarica ed a quelle ulteriori ritenute opportune dall'impianto di accettazione, ivi compresa la prima caratterizzazione in tempo utile per l'inizio del servizio; tutte le certificazioni in cartaceo originale conseguente dovranno essere tassativamente e tempestivamente trasmesse alla Stazione Appaltante e ricevute da questa entro 5 giorni dalla data di emissione del certificato. Dovranno essere inviati anche i risultati di tutti gli ulteriori accertamenti analitici che l'impresa aggiudicataria riterrà opportuno svolgere prima e durante l'esecuzione del servizio.

L'Appaltatore dovrà predisporre un calendario di campionamento semestrale che deve essere comunicato al Committente entro 30 gg dall'inizio del servizio. Ogni qualvolta l'Appaltatore intenda procedere a un campionamento straordinario di qualunque tipologia di rifiuto, dovrà darne preventiva comunicazione al Responsabile dell'Impianto con almeno 5 gg lavorativi di preavviso. Il campionamento dovrà avvenire presso l'impianto in cui viene prodotto il rifiuto e dovrà essere cura dell'Appaltatore provvedere alla suddivisione del campione in 2 aliquote che saranno destinate alla esecuzione delle analisi distintamente da parte della Committente e dell'Appaltatore. La Stazione Appaltante provvederà a redigere i relativi verbali di campionamento.

Qualora l'esito analitico dell'Appaltatore pregiudichi il conferimento del rifiuto alla destinazione prevista, e ciò risulti discorde con quanto verificato dai laboratori della GORI, la Committente si riserva la facoltà di richiedere

all'Appaltatore la ripetizione del campionamento e della caratterizzazione entro 7 gg dalla data del referto analitico interno.

Qualora invece l'esito analitico non conforme dell'Appaltatore concordi con il referto analitico di GORI, il Committente avvierà un piano di controllo specifico per il parametro/i non conforme/i fino a dimostrare il rientro nei limiti di legge. A questo punto il rifiuto tornerà alla destinazione iniziale dopo ulteriore caratterizzazione a carico dell'Appaltatore per la quale il campionamento sarà da effettuarsi entro 7gg lavorativi dalla comunicazione di rientro del Committente.

I prelievi di materiale destinati alle certificazioni di cui al comma precedente, compiuti a cura e spese dell'Appaltatore, dovranno essere eseguiti in conformità alla procedura di campionamento Quaderno 64 IRSA Metodi Analitici per i fanghi Vol. 3 Appendice I (1985).

Qualora, durante il periodo di esecuzione dell'appalto, dovessero verificarsi mutazioni normative riguardanti la materia in oggetto l'Appaltatore è tenuto ad assoggettarsi senza che questo possa accampare pretese di ogni genere.

In caso di attività straordinarie di asportazione, movimentazione interna e carico rifiuti, provenienti da operazioni di pulizia di canali e vasche, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore del servizio, alle medesime condizioni, un tempestivo intervento consistente nel noleggio dei cassoni scarrabili e non, relativa movimentazione, nonché conferimento presso idonei impianti di smaltimento finale e/o impianti gestiti dalla Stazione Appaltante, fornendo personale proprio, mezzi, attrezzature e ogni altro onere e magistero atto a fornire il servizio a perfetta regola d'arte.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far intervenire l'Appaltatore, mediante semplice richiesta, su impianti di depurazione, diversi da quelli oggetto del Lotto di appartenenza e ricadenti nel territorio dell'Ambito Distrettuale Sarnese Vesuviano, senza che questi possa pretendere maggiori compensi o indennizzi di sorta.

Art. 7 bis Caratteristiche dei contenitori e modalità d'impiego

Di seguito, si specificano a titolo esemplificativo e non esaustivo le caratteristiche dei cassoni/contenitori necessari allo svolgimento del servizio il cui costo di noleggio è ricompreso nei prezzi a misura.

I cassoni dovranno essere forniti dall'Appaltatore, disposti in tutti i vari siti secondo le indicazioni del Direttore per l'esecuzione del Contratto, con caratteristiche dimensionali (altezza, lunghezza e larghezza) in funzione delle singole esigenze impiantistiche e della particolare conformazione viaria delle strade di accesso ai siti.

I cassoni dovranno essere disposti nell'impianto, proporzionalmente alle esigenze dello stesso, in modo continuativo. L'Appaltatore non potrà pretendere ulteriori oneri, in ragione della minore o maggiore frequenza di ritiro dei rifiuti, né peraltro fissare calendari programmati di ritiro dei cassoni in funzione delle proprie esigenze concordate preventivamente con gli impianti di smaltimento.

I cassoni dovranno essere idonei a garantire una chiusura ermetica, in modo da evitare ogni possibile contatto con gli agenti atmosferici.

Per la raccolta dovranno essere impiegati dei cassoni di acciaio a tenuta stagna, esclusivamente dotati di chiusura superiore scorrevole o ad anta ribaltabile, del volume variabile di circa 10, 20 o 30 m³, del tipo scarrabile e non, di dimensioni adatte ai siti di carico, presso gli impianti, e di caratteristiche costruttive idonee a norma di legge.

Laddove la raccolta dei rifiuti all'interno degli impianti di depurazione non possa essere eseguita con i cassoni sopra indicati, il servizio dovrà essere effettuato, presso i siti individuati dal Direttore dell'esecuzione, con

contenitori plastici delle seguenti caratteristiche dimensionali:

- a. volume di circa lt. 600, dimensioni esterne cm 118 x cm 81 x (h) cm 85 (incluso piedi di appoggio aventi altezza cm 15) impilabili;
- b. volume di circa lt. 300, dimensioni esterne cm 100 x cm 60 x (h) cm 68 (incluso piedi di appoggio aventi altezza cm 12) impilabili;
- c. volume circa 60/80 lt di forma tronco conica o tronco piramide (comunque tale da rendere i vuoti impilabili).

I contenitori che dovessero danneggiarsi dovranno essere immediatamente sostituiti, onde evitare eventuali perdite liquide e rilasci di aerosol maleodoranti.

Le tipologie di cui ai punti a. e b. saranno movimentabili tramite trans pallet con forche; la tipologia c. dovrà essere movimentabile con carrelli manuali a due ruote ed appoggio curvo o piano.

La fornitura di tutti i contenitori vuoti dovrà essere assicurata immediatamente sin dalla consegna del servizio, in numero adeguato all'esigenza d'impianto; inoltre, ad ogni ritiro di contenitori pieni dovrà essere assicurata la fornitura di un numero di vuoti almeno pari a quello dei pieni ritirati, salvo diversa richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione.

I contenitori vuoti forniti dovranno essere nuovi o comunque bonificati in modo tale da non presentare cattivi odori.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere alla fornitura dei relativi bacini di contenimento, in conformità alla normativa vigente.

Ciascun contenitore pieno sarà chiuso dal personale addetto all'impianto ma dovrà essere sigillato, all'atto del ritiro per il trasporto, a cura dell'Appaltatore; in particolare ciò avverrà tramite l'applicazione intorno al contenitore di almeno due fascette auto-bloccate con apposita apparecchiatura in dotazione al personale dell'Appaltatore.

Restano a carico dell'appaltatore tutte le operazioni di movimentazione interna, comprensive di manodopera, carburante e quant'altro necessarie allo spostamento e alla movimentazione dei cassoni all'interno delle aree impiantistiche. Pertanto, presso ciascun impianto di depurazione, la fornitura dell'attrezzatura per il sollevamento ed il carico dei contenitori pieni sull'automezzo destinato al trasporto dovrà essere a cura esclusiva dell'Appaltatore. Tutte le suddette attrezzature dovranno essere conformi alle prescrizioni della normativa vigente sulla sicurezza dei lavoratori ed attestata da valide certificazioni.

Ciascun contenitore vuoto dovrà essere dotato di almeno un sacco di polietilene trasparente di volume e spessore adeguato, di relativo coperchio munito di guarnizione in gomma a tenuta ed apposita etichetta recante, in modo indelebile ed in caratteri leggibili, il Codice CER del rifiuto che dovrà contenere. I contenitori non conformi a tale configurazione non saranno accettati e non ne sarà permesso lo scarico presso l'impianto di depurazione GORI S.p.A. destinatario. A tale proposito, ogni consegna di contenitori vuoti dovrà essere attestata da un "buono di consegna" in doppia copia in cui dovranno essere indicati almeno:

- Numero progressivo;
- Impianto di depurazione destinatario;
- Data di consegna;
- Numero di contenitori di volume 600 litri;

- Numero di contenitori di volume 300 litri;
- Numero di contenitori di volume 60/80 litri;
- Numero sacchi di plastica;
- Numero di coperchi;
- Numero di fascette autobloccanti;
- Firma del mittente (Autista Appaltatore);
- Data e firma del destinatario (addetto all'impianto di depurazione GORI S.p.A.).

Al termine delle operazioni di consegna ognuna delle parti ritirerà una copia di tale documento sottoscritta da entrambi.

Il campo "Note" del predetto "Buono di Consegna" sarà utilizzato dall'incaricato della GORI S.p.A. alla ricezione dei contenitori presso l'impianto, per evidenziare qualsiasi anomalia e l'eventuale numero di contenitori respinti ed anch'esso sarà sottoscritto, dopo la compilazione, dall'autista dell'Appaltatore e dall'addetto all'impianto di depurazione GORI S.p.A.; tale documento sarà utilizzato dal Direttore dell'esecuzione per la segnalazione al RUP ai fini dell'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 25.

Analogamente la raccolta del fango essiccato, presso i depuratori ove sono localizzati gli impianti di essiccamento, dovrà eseguirsi secondo le modalità operative e temporali impartite dal Direttore dell'Esecuzione e la ditta appaltatrice dovrà garantire tutti i mezzi idonei, accessori, necessari per il corretto confezionamento, la raccolta e lo smaltimento finale a norma di legge.

Art. 8 Ulteriori obblighi ed oneri dell'appaltatore

Ferma restando la facoltà per la Committente di applicare le penali di cui all'Art. 25, qualora il servizio programmato non venga svolto nel giorno stabilito e tale mancanza debba essere ricondotta all'Appaltatore, lo stesso è tenuto a recuperarlo entro il giorno successivo. Dal secondo giorno di ritardo rispetto al programma nell'esecuzione del servizio, la Committente si riserva la facoltà di utilizzare altri fornitori, addebitando le relative maggiori spese (giustificate dalla/e fattura/e relativa/e al servizio) all'Appaltatore.

La Committente favorisce, in conformità allo spirito normativo vigente, tutte le attività finalizzate al recupero dei rifiuti al fine di limitarne per quanto possibile il loro smaltimento in discarica. L'Appaltatore è tenuto pertanto a conformarsi a tale orientamento privilegiando le attività di recupero, in particolare dei fanghi di depurazione.

Soltanto nei casi in cui, a valle delle caratterizzazioni chimico fisiche dei rifiuti, questi ultimi risultassero non conformi ai requisiti richiesti dalla normativa in materia di recupero l'Appaltatore dovrà in ogni caso garantire lo smaltimento in discarica del fango e degli altri rifiuti.

L'Appaltatore in caso di smaltimento in discarica, qualora le caratteristiche chimico-fisiche del fango dimostrino valori del parametro respirometrico IRDP <1000 mg O₂/kg SV e della concentrazione di solidi totali espressa in percentuale di peso secco SS>25%, è obbligato allo smaltimento in classe D1 secondo la classificazione delle attività di trattamento-smaltimento (rif. allegato B parte IV del D.Lgs.152/06), fatto salvo la mancata disponibilità all'accettazione da parte di almeno 3 discariche opportunamente documentata.

L'Appaltatore (compresi tutti gli impianti dallo stesso utilizzati nel corso dell'esecuzione del servizio di cui al presente Accordo) dovrà possedere e mantenere in corso di validità per l'intera durata dell'appalto tutte le autorizzazioni e le iscrizioni necessarie per l'espletamento delle attività di gestione dei rifiuti ai sensi della

vigente normativa. La revoca o la decadenza (ovvero la sopravvenienza di un provvedimento interdittivo) delle sopra citate autorizzazioni/iscrizioni per qualsivoglia ragione, comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando quest'ultimo inadempiente alle obbligazioni contrattuali. In tal caso l'Appaltatore si impegna, comunque, a dare tempestiva comunicazione alla Committente circa la sospensione, la revoca o la modifica delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti (pena l'applicazione di quanto previsto all' Art. 25).

La determinazione delle quantità di rifiuti smaltiti sarà compiuta dall'Appaltatore mediante la verifica del peso registrato a destino, ed annotato sui propri registri di carico/scarico. Con cadenza temporale di 30 giorni l'Appaltatore trasmetterà il report delle quantità smaltite/trattate al Direttore dell'esecuzione, il quale ne verificherà la corrispondenza con le quantità annotate sulla quarta copia dei FIR archiviati in impianto. L'Appaltatore è tenuto a redigere report settimanali sui pesi rilevati a destino, confrontandoli con quelli annotati sui FIR in uscita dall'impianto, segnalando al Direttore dell'esecuzione eventuali differenze superiori al 2%.

L'Appaltatore sarà sempre responsabile di tutte le singole fasi connesse all'esecuzione del servizio affidato.

L'Appaltatore dovrà avere la disponibilità presso il sito di smaltimento finale del rifiuto di una pesa fiscale certificata (e periodicamente tarata) di opportuna portata che consenta di misurare il peso lordo ed il peso netto di ogni conferimento.

L'Appaltatore verificherà la conformità dei rifiuti conferiti. Nel caso in cui riscontri caratteristiche di difformità rispetto alle tipologie specificate, ne darà immediato avviso alla Committente, la quale adotterà i necessari provvedimenti.

L'Appaltatore dovrà uniformarsi agli ordini scritti ed alle istruzioni che gli saranno impartiti dalla Committente in funzione delle esigenze gestionali. L'Appaltatore è tenuto a mettere a disposizione della Committente quanto richiesto in fase di programmazione settimanale di cui all'art. 6 ed a svolgere scrupolosamente tali direttive con organizzazione e competenza propria in ottemperanza alle vigenti norme. L'Appaltatore dovrà attenersi esclusivamente alle direttive impartite da incaricati della Committente, e ad essa far riferimento sia in caso di richieste di prestazioni d'opera non contemplate dal servizio da parte del personale della Committente, sia per qualsiasi necessità e/o chiarimento che dovesse essere necessario durante l'esecuzione dei servizi ordinati.

Resta inteso che l'Appaltatore dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità competenti. Resta contrattualmente convenuto che, anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comporterà gravami e limitazioni del servizio, ciò non costituirà alcun diritto contro la Committente, essendosi di ciò tenuto conto nella formazione dei prezzi offerti in sede di gara.

Tutta la documentazione che l'appaltatore fornirà ai fini della verifica dei requisiti dovrà essere periodicamente aggiornata nel caso di sopraggiunte scadenze nel corso dell'esecuzione del contratto.

Art. 9 Norme di sicurezza

L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e locali, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione, retribuzione, assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme contenute nel d.lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché le disposizioni particolari in vigore all'interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l'Appaltatore dichiara di conoscere assumendo l'obbligo di attenersi scrupolosamente.

In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l'esecuzione delle prestazioni presso la Committente, l'Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l'entità dell'infortunio, le generalità dell'infortunato e la dinamica dell'incidente. L'Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto alle prestazioni.

Art. 10 Classificazione ed organizzazione delle attività ai fini della sicurezza

La natura del Contratto è riconducibile a quella di un Accordo Quadro avente una data durata temporale, in quanto le attività sono definite nella loro tipologia, ma non preventivabili né nella numerosità, né nella localizzazione, né nel tempo.

Tutte le predette attività, ai fini dell'applicazione del D. Lgs. 81/08, sono qualificate come "servizi" assoggettate all'applicazione dell'art.26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 11 Consegna del servizio

La consegna del servizio è prevista in tempo congruo per avviare l'attività. Il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare il Direttore per l'esecuzione all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza qualora ne ricorrano le condizioni.

Dell'avvenuta consegna del servizio sarà redatto apposito processo verbale che sarà sottoscritto dal Direttore per l'esecuzione del contratto e dall'Appaltatore e dalla data di essa decorreranno i termini contrattuali.

La stazione Appaltante, in funzione delle proprie esigenze, potrà procedere con consegne anche parziali dei lotti indicati all'Art. 3, senza che ciò possa costituire motivo per il riconoscimento all'Appaltatore medesimo di importi aggiuntivi rispetto a quelli offerti in sede di gara.

Art. 12 Sospensione dei servizi

L'Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque rallentare di propria iniziativa l'esecuzione del Contratto, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Nel caso in cui la Committente dovesse constatare l'inadempimento dei termini e delle condizioni dell'espletamento dei servizi e/o l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Fornitore, la stessa Committente potrà assegnare al Fornitore un termine perentorio entro il quale quest'ultimo sarà tenuto ad adempiere.

Nel caso di mancato adempimento del Fornitore alle obbligazioni inerenti all'esecuzione dei servizi nel termine assegnato ai sensi del precedente punto, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

La Committente si riserva la facoltà di differire la data di inizio del servizio e di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l'esecuzione del servizio, dandone comunicazione all'Appaltatore mediante lettera raccomandata a/r o pec.

Il differimento o la sospensione hanno effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. La ripresa delle prestazioni deve essere richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata a/r o pec da inviarsi al Referente dell'Appaltatore e deve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti.

Qualora la sospensione dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore a 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il Contratto ex art 1456 codice civile.

In tal caso l'Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.

Eventuali differimenti e/o sospensioni disposti dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo né rimborso o indennizzo di qualsiasi natura per l'Appaltatore, il quale avrà diritto esclusivamente ad una proroga del termine di ultimazione del servizio, pari alla durata del differimento e/o sospensione.

È fatto divieto all'Appaltatore di sospendere o ritardare l'esecuzione degli obblighi tutti assunti con il Contratto in presenza di contestazioni e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.

Art. 13 Sinistri alle persone e danni

Sull'Appaltatore gravano tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Oltre a quanto già previsto in merito alle penali, la Committente si riserva di chiedere il risarcimento del danno ulteriore conseguente alla mancata effettuazione della prestazione e/o della violazione delle disposizioni contrattuali.

Il risarcimento del danno dovuto dall'Appaltatore è limitato al danno emergente che derivi dal lavoro come conseguenza diretta ed immediata, restando esclusa la risarcibilità del mancato guadagno.

Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, ovvero di violazione di norme di legge e/o regolamentari e/o prescrizioni e disposizioni e/o procedure applicabili al Contratto, da parte dell'Appaltatore e/o dei suoi rappresentanti, ausiliari, dipendenti, amministratori, subappaltatori e fornitori, l'ammontare del danno risarcibile non potrà essere superiore al 100% (Cento per cento) del valore del Contratto.

L'Appaltatore dovrà provvedere alla chiusura dei sinistri, dandone formale evidenza con trasmissione al Direttore dell'Esecuzione dei relativi atti di quietanza, in corrispondenza dell'emissione dello Stato Avanzamento Lavori immediatamente successivo. In mancanza di tale documentazione il sinistro preclude (fino alla definizione dello stesso) lo svincolo della polizza prestata a garanzia, per un importo non inferiore a quello di richiesta di indennizzo, ovvero potranno essere trattenute, per pari importo, le somme eventualmente a credito risultanti dallo Stato Finale.

Qualora il mancato rimborso del sinistro determini un procedimento civile in cui sia accertata la responsabilità dell'Appaltatore e la Committente in ragione del mancato adempimento abbia dovuto costituirsi nel suddetto procedimento, l'Appaltatore dovrà rimborsare i costi legali sostenuti, secondo i tariffari di legge, anche se non liquidati in sentenza.

Art. 14 Corrispettivo contrattuale e contabilità delle attività

Per i servizi forniti a perfetta regola d'arte, nonché alle condizioni, obblighi ed oneri tutti derivanti dal presente Capitolato, la Committente provvederà a cadenza mensile alla contabilizzazione a misura delle sole prestazioni eseguite risultanti dai Formulari di Identificazione dei Rifiuti, applicando i prezzi di aggiudicazione offerti dall'Appaltatore in sede di gara, nei limiti dell'ordinato attestato all'atto della sottoscrizione della prima copia del formulario. Resta inteso che i prezzi offerti saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per l'intera durata del servizio.

Le quantità considerate valide saranno quelle riportate dai FIR, debitamente compilati e controfirmati comprensivi di attestati di pesatura rilasciati dalle pese degli impianti di destinazione finale. I prezzi offerti saranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi evento per tutta la durata del servizio.

L'importo si intende comprensivo di eventuali tributi territoriali (ecotasse, aggi ambientali, tributi speciali per il deposito o quant'altro di diversa denominazione si riferisca a quanto riportato dall'art. 3 della Legge 549 del 28/12/1995 e s.m.i. e normativa ad essa assimilabile) relativi al conferimento del rifiuto presso il sito di destinazione, nonché di tutte le spese ed i compensi dovuti per la regolare esecuzione del servizio, e di tutti i diritti, tasse, tributi, oneri e imposte comunque applicabili, fatta eccezione per l'IVA, che resta a carico della Committente. Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall'Appaltatore.

I servizi appaltati sono regolamentati dal presente Capitolato con l'applicazione, per ogni voce, dei prezzi di aggiudicazione - ottenuti applicando il ribasso offerto dall'Appaltatore - che si intendono comprensivi di tutti gli oneri ed alee a carico dello stesso per l'esecuzione del servizio a perfetta regola d'arte.

Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento e Stato Finale. La valutazione avverrà mediante contabilità per le attività a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento. I suddetti documenti dovranno essere approvati dal Referente del Servizio. In caso di risoluzione dell'Appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Le attività previste dal Contratto sono prestazioni a misura. La Committente ha la facoltà di apportare ai quantitativi stimati tutte le variazioni e/o soppressioni che riterrà opportune, sia prima dell'inizio delle attività che durante l'esecuzione delle stesse, senza che con ciò l'Appaltatore possa pretendere compensi diversi da quelli previsti in contratto, o indennità a qualsivoglia titolo.

Art. 15 Misurazione delle attività

La contabilizzazione dei servizi avverrà tramite le dotazioni informatiche di cui dispone la Committente. La Committente riscontra le misure risultanti dai Formulari di Identificazione dei Rifiuti confrontandole con i quantitativi inseriti nella proposta contabile richiesta dall'appaltatore tramite il sistema informatico di GORI S.p.A., secondo le modalità indicate dal Responsabile del Servizio. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore di inviare un elenco dettagliato delle misure delle operazioni effettuate e certificate da pesatura, e compilare un rapporto in formato elettronico dei quantitativi gestiti.

Le misure relative alle prestazioni effettuate concorreranno alla compilazione del registro di contabilità dei quantitativi gestiti e quindi alla formazione dello Stato di Avanzamento.

Art. 16 Revisione prezzi

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre una revisione periodica dei prezzi contrattuali, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 17 Eccezioni, contestazioni e riserve dell'appaltatore

L'Appaltatore è tenuto a firmare, con o senza riserve, il Certificato di pagamento, nel giorno in cui gli viene presentato dal Responsabile del Servizio.

Nel caso in cui l'Appaltatore non firmasse il Certificato, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (Quindici) giorni e, qualora persistesse nell'astensione o nel rifiuto, se ne farà espressa menzione nel Registro.

Se l'Appaltatore avrà firmato con riserva, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve, nel termine di 15 (Quindici) giorni, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti richieste di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crederà aver diritto e le ragioni di ciascuna richiesta.

Il Referente del Servizio, nei successivi 15 (Quindici) giorni, esporrà nel Certificato di Pagamento le sue motivate deduzioni.

Il Referente del Servizio o l'Appaltatore comunicheranno al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che potranno influire sull'esecuzione delle attività. Il Responsabile del Procedimento convocherà le parti entro 15 (Quindici) giorni dalla comunicazione e promuoverà in contraddittorio fra loro l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento sarà comunicata all'Appaltatore, il quale avrà l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione dello stesso, nei modi di legge.

Art. 18 Corrispettivo, pagamenti in acconto e conto finale

Per il presente Accordo Quadro non verrà erogata alcuna anticipazione del prezzo contrattuale.

Tutta la documentazione contabile sarà emessa mediante i sistemi informatici del Committente.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati tenendo conto di tutto quanto occorre per l'esecuzione delle attività secondo le migliori regole dell'arte, in conformità alle prescrizioni del presente Capitolato, e sono comprensivi delle quote per spese generali d'impresa ed utili, nonché di tutti gli oneri relativi alle attrezzature generali ed all'organizzazione dell'Appaltatore nonché di tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei lavoratori. Tutti i prezzi indistintamente si intendono accettati dall'Appaltatore a suo rischio e sono pertanto fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti sulla base degli stati di avanzamento redatti dal Responsabile del Servizio ogni mese, determinato mediante l'applicazione dei prezzi offerti in sede di gara.

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento non può superare i 30 giorni dal termine del mese in cui tali prestazioni sono state eseguite.

Il Conto Finale dei servizi verrà compilato entro 30 (Trenta) giorni a datare dalla completa e regolare ultimazione delle attività consegnate nell'ambito del presente contratto.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC) e a quella di regolarità fiscale (art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

Art. 19 Modalità di fatturazione e pagamenti

La fatturazione dovrà essere elaborata nel rispetto della normativa fiscale vigente compilando tutti i campi obbligatori previsti dalle disposizioni in materia di fatturazione elettronica. Il campo Codice Destinatario dovrà contenere unicamente la seguente codifica: 0000000, la fattura dovrà essere emessa in regime di "Split-Payment". Al fine di agevolare l'acquisizione delle fatture, dovranno essere inoltre compilati i seguenti campi:

- il numero del contratto di riferimento da indicare nel Blocco "dati ordine di acquisto" campo 2.1.2.2;
- il codice numerico dell'Entrata Merci, come richiesto nello stesso contratto (ODA) sottoscritto, da indicare nel Blocco "dati beni servizi" nel seguente modo: - campo 2.2.1.16.1 indicare sempre il valore 'EM' - campo 2.2.1.16.2 indicare il numero dell'Entrata Merci.

La fattura dovrà essere intestata alla Società GORI S.p.A. secondo il formato che prevede il tracciato XML (per maggiori informazioni si rinvia al sito web <http://www.fatturapa.gov.it>).

Ogni fattura non elettronica, o trasmessa con modalità diverse, si intenderà per legge non emessa e non potrà essere accettata dalla Committente, fatta eccezione per le tipologie di fatture che potranno continuare ad essere emesse in formato cartaceo: fatture di fornitori esteri, di soggetti in regime di minimi e forfettari e di soggetti in regime speciale degli agricoltori, fatte salve eventuali modifiche normative o regolamentari. In materia di Imposta sul Valore Aggiunto trova applicazione la normativa pro tempore vigente al momento della fatturazione.

Il corrispettivo sarà liquidato a seguito della ricezione di regolari fatture, il cui pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni d.f.f.m..

Art. 20 Cessione del contratto e dei crediti

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Committente fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere il Contratto ipso iure;

È ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della Committente nel rispetto della normativa pro tempore vigente applicabile alla Società.

Art. 21 Sospensione dei pagamenti

La Committente avrà diritto a ritardare o sospendere i pagamenti qualora le verifiche di regolarità contributiva e fiscale abbiano esito negativo. In tale caso, l'Appaltatore non ha diritto agli interessi, né ad altro compensativo economico.

Art. 22 Direzione e controllo delle prestazioni

Il controllo delle prestazioni del servizio è di pertinenza della Committente, senza che ciò sollevi l'Appaltatore dalle proprie responsabilità civili e penali, da questi assunte in relazione al contratto di affidamento.

Per tutta la durata dell'accordo quadro un incaricato responsabile dell'Appaltatore dovrà essere reperibile a qualsiasi ora, ivi inclusi giorni festivi e prefestivi, al recapito ed al numero telefonico segnalato dall'Appaltatore alla Committente, in modo che possa disporre con tempestività ed urgenza a quanto richiesto. L'Appaltatore è inoltre tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta di ogni variazione del nominativo, recapito o numero telefonico del suddetto incaricato.

Art. 23 Collaudo/verifica di conformità delle prestazioni

La Committente si riserva la facoltà di procedere alle attività di verifica di conformità o di collaudo dei servizi, che avranno lo scopo di controllare la rispondenza delle prestazioni alle condizioni richieste nel Contratto. Tali attività hanno anche lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste.

La Committente approverà, di volta in volta, le modalità tecnico esecutive delle prestazioni che non fossero già completamente definite nei documenti contrattuali, nonché degli eventuali servizi aggiuntivi e/o di modifica, senza peraltro assumere responsabilità di sorta e senza sollevare l'Appaltatore dalle proprie responsabilità.

In corso d'opera il collaudatore può effettuare visite in caso di anomalo andamento delle prestazioni rispetto al programma per accertarne le cause oppure al fine di accertare il progressivo regolare svolgimento delle prestazioni stesse, in particolare per la presenza di prestazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione.

La Committente si riserva, comunque, se del caso in contraddittorio con l'Appaltatore, la facoltà di effettuare in ogni momento i controlli a campione sulla quantità e qualità dei servizi che si rendessero necessari od anche solo opportuni in relazione alla natura dell'opera e/o delle prestazioni.

Resta comunque inteso che le verifiche, il collaudo e l'accettazione di tutti i servizi nel loro complesso non sollevano l'Appaltatore né dai suoi obblighi nei confronti della Committente né dalle responsabilità civili,

amministrative e penali previsti dalla normativa pro tempore vigente, dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento per qualsiasi vizio o difetto della prestazione.

Art. 24 Subappalto

Il Fornitore può avvalersi del subappalto alle condizioni e con le modalità stabilite dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dalle altre disposizioni previste dalla normativa pro tempore vigente in materia, rimanendo comunque l'unico responsabile della corretta e completa esecuzione del Contratto.

Il Fornitore è considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell'esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subappaltatori, subfornitori e/o ausiliari.

I subappaltatori e/o i subfornitori e/o gli ausiliari, dovranno mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla *lex specialis*, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Fornitore è tenuto a sostituire i subappaltatori e/o i subfornitori nei cui confronti si sia verificata la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui la Committente - qualora ciò sia previsto nel Contratto e/o nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 - corrisponda direttamente al subappaltatore e/o al subfornitore l'importo dovuto per le prestazioni rese, il pagamento diretto costituisce una delegazione di pagamento ex lege, che non comporta il subentro della Committente nella posizione dell'Appaltatore relativamente e nell'ambito del rapporto intercorrente tra quest'ultimo e il subappaltatore e/o il subfornitore, ovvero non ingenera la costituzione di alcun rapporto obbligatorio tra la Committente ed il subappaltatore e/o il subfornitore; la Stazione Appaltante, pagando il subappaltatore e/o il subfornitore, estingue la propria obbligazione nei confronti dell'Appaltatore e, in virtù della predetta delegazione, estingue anche l'obbligazione dell'Appaltatore nei confronti del subappaltatore e/o del subfornitore. In ogni caso, i rapporti giuridici insorti restano distinti e autonomi, e, conseguentemente, anche nel caso di pagamento diretto, il subappaltatore e/o il subfornitore non può vantare pretese creditorie nei confronti della Stazione Appaltante.

Di conseguenza, è fatto obbligo all'Appaltatore di specificare al subappaltatore e/o al subfornitore, per iscritto in tutti i rapporti contrattuali intercorrenti con il subappaltatore e/o il subfornitore, che quest'ultimo non può avanzare nei confronti della Committente alcunché a titolo di credito maturato nell'ambito delle prestazioni oggetto del Contratto. Anche nel caso di pagamento diretto del subappaltatore e/o del subfornitore, la Committente corrisponde a favore dell'Appaltatore un importo pari ai soli corrispettivi delle prestazioni eseguite, detratto l'importo dovuto al subappaltatore e/o al subfornitore; diversamente, in tutte le ipotesi in cui il subappaltatore e/o il subfornitore dovesse avanzare e/o pretendere alcunché nei confronti della GORI, l'Appaltatore - con la sottoscrizione del Contratto - dichiara ed espressamente garantisce, anche ai sensi dell'art. 1381 codice civile, di tenere indenne e manlevata la Committente ai sensi e con le modalità di cui al Contratto.

Art. 25 Penali

Qualora l'Affidatario sospenda il servizio per cause ad esso imputabili verranno applicate, fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia, le seguenti penali, previa diffida trasmessa all'Affidatario, in funzione dell'accertata gravità delle inottemperanze:

Mancato rispetto del programma di consegna e ritiro cassoni	€ 200,00 (duecento/00) per ogni evento segnalato
---	---

Mancata comunicazione di eventuali revoche, sospensioni, decadenze o modifiche delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento del servizio	€ 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo al provvedimento interdittivo
Mancato rispetto del numero di conferimenti settimanali	€ 12,00 (dodici/00) per ogni tonnellata in meno rispetto ai quantitativi minimi dovuti
Mancata consegna dei documenti di trasposto nei modi e nei termini stabiliti e/o errata compilazione degli stessi, per ogni documento errato	€ 100,00 (cento/00)
Mancato rispetto dell'orario di lavoro	€ 100,00 (cento/00) per ogni evento
Mancata registrazione delle proposte di allibramento sulla piattaforma informatica entro 72 ore dall'emissione della quarta copia del formulario	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni Ordine affetto da difformità e per ogni giorno di ritardo
Mancato rispetto prescrizioni e obblighi di cui al presente contratto	€ 100,00 (cento/00) per ogni settimana fino alla risoluzione formale dell'inadempienza

Le inadempienze saranno tempestivamente contestate ed applicate all'Appaltatore, che avrà facoltà di produrre controdeduzione e giustificazioni in merito entro 15 (Quindici) giorni dal verificarsi dell'evento e comunque prima dei termini previsti per la loro detrazione dai corrispettivi dovuti dalla Committente.

Art. 26 Recesso

La Committente si riserva la facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento senza necessità di dover fornire alcuna giustificazione al Fornitore e senza che lo stesso possa vantare diritti a compensi, risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo, oltre quelli previsti dalle disposizioni che seguono del presente articolo.

La volontà della Committente di recedere dal Contratto è comunicata per iscritto a mezzo raccomandata a/r o pec indirizzata al Fornitore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Pertanto, in caso di recesso della Committente, sono corrisposti al Fornitore i compensi per le prestazioni che risulteranno effettivamente ed utilmente eseguite alla data del recesso oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite; il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 (quattro quinti) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite, fermo restando che il Fornitore rinuncia sin d'ora a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa risarcitoria, nonché ad ogni ulteriore eventuale compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, sia essa dipendente da qualsivoglia ragione, il Fornitore è obbligato a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art. 27 Risoluzione del contratto

Quando il Direttore dell'esecuzione del Contratto accerta che uno o più comportamenti posti in essere dal Fornitore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto, incluso il caso in cui sia compromessa la buona riuscita delle prestazioni e la regolare erogazione del S.I.I., invia al Responsabile del Procedimento un'apposita relazione, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni

eseguite dal Fornitore regolarmente ed utilmente a favore della Committente e che devono essere accreditate al Fornitore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile dell'esecuzione, dispone la risoluzione del Contratto; in particolare, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione a mezzo PEC della Committente al Fornitore, senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà e di ulteriori formalità da parte della medesima Committente.

In sede di liquidazione finale delle prestazioni del Contratto risolto ai sensi del presente articolo, è determinato l'onere da porre a carico del Fornitore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro Fornitore le prestazioni, ove la Committente non stabilisca di avvalersi – a suo insindacabile e discrezionale giudizio – della facoltà di interpello prevista dall'art. 110, comma 1, del d.lgs. 50/2016.

La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, nel caso in cui il Fornitore sospenda le prestazioni oggetto della fornitura dei servizi senza giustificato motivo, così come accertato dal Direttore dei Lavori. Il Contratto può, altresì, intendersi risolto ex art. 1456 codice civile, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, allorché risultino irrogate penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale; in tal caso, gli effetti della risoluzione si producono mediante comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Inoltre, il Contratto si intende automaticamente risolto, ad ogni effetto di legge e senza necessità di ulteriore manifestazione di volontà della Stazione Appaltante, nei seguenti casi:

- Il Fornitore si renda colpevole di frode e di inadempienze gravi tali da compromettere la buona riuscita dei lavori;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi;
- inadempienza accertata del Fornitore alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle prestazioni dei servizi o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore senza giustificato motivo e/o senza alcuna ragione prevista dal contratto d'appalto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto da parte del Fornitore;
- non rispondenza dei servizi forniti dal Fornitore alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;
- mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza, integranti il Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore di Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento;
- gravi irregolarità e/o inadempienza da parte del Fornitore in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente nonché prevenzione e difesa dall'inquinamento, inclusa la disciplina sul trattamento dei rifiuti prodotti;

- qualsiasi comportamento del Fornitore che comprometta o interrompa la regolare gestione ed erogazione da parte della GORI del Servizio Idrico Integrato;
- perdita da parte del Fornitore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- la ripetuta violazione delle norme di cui agli Elaborati a base dell'affidamento da parte del Fornitore;
- ogni ulteriore caso previsto dalla normativa pro tempore vigente e dagli atti di gara, dagli Elaborati a base dell'affidamento e/o dal Contratto;

È fatto salvo in ogni caso il diritto della Committente di richiedere il risarcimento di qualsiasi danno in conseguenza della violazione delle disposizioni contrattuali.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la risoluzione è disposta unilateralmente dalla Stazione Appaltante ed è comunicata a mezzo PEC senza necessità di ulteriori formalità.

Con la risoluzione viene disposto l'incameramento della garanzia definitiva – laddove prevista - salvo in ogni caso il diritto all'ulteriore risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante.

Relativamente alla disciplina della risoluzione del Contratto, per quanto non previsto nel medesimo Contratto, trovano applicazione le disposizioni della normativa pro tempore vigente in materia.

Art. 28 Garanzia definitiva

L'Appaltatore è obbligato a costituire a favore della GORI S.p.A., prima della stipula del Contratto una cauzione definitiva e/o polizza assicurativa, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

Art. 29 Responsabilità e polizze assicurative

L'Appaltatore dovrà provvedere alla copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle attività, compresa la responsabilità civile per danni o perdite e per qualsiasi altra pretesa od azione relativa a lesioni personali o morte o danni a proprietà o beni della Committente o di terzi, con primaria compagnia di Assicurazione, per tutta la durata dell'Appalto, con un massimale minimo di € 2.000.000,00 (Euro Duemilioni/00) per ogni sinistro procurato nell'espletamento dell'Appalto.

La copertura assicurativa delle suddette polizze dovrà decorrere per l'intera durata del servizio.

L'Appaltatore dovrà essere in regola con il pagamento del relativo premio per il periodo indicato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore non comporterà l'inefficacia della garanzia.

L'Appaltatore si impegna direttamente, per il tramite della sua Compagnia di Assicurazione, a garantire e rilevare volontariamente la Committente (ai sensi dell'art. 105 del Codice di Procedura Civile) da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa essere avanzato da Terzi, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto d'Appalto o per mancato adempimento dei medesimi o comunque in conseguenza diretta dell'Appalto stesso.

Art. 30 Domicilio e comunicazioni

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra

notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

L'Appaltatore dovrà dotarsi di un recapito telefonico sempre raggiungibile ed attivo, e di una casella di posta elettronica (e-mail e PEC).

Le comunicazioni tra la Committente e l'Appaltatore saranno effettuate con raccomandata a/r o PEC, ovvero mediante consegna diretta al Responsabile del Servizio/Responsabile del Procedimento o ad altro soggetto da questi incaricato che dovrà rilasciare regolare ricevuta.

Il Responsabile del Servizio sarà nominato dal Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connesse alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo.

Il Responsabile del Servizio dovrà comunque avere la possibilità di mettersi in comunicazione in qualsiasi momento con l'Appaltatore. L'Appaltatore che non segua personalmente i servizi oggetto del presente Accordo Quadro deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità, tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie all'esecuzione degli stessi e al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti emanati dalla Stazione Appaltante.

Il mandato alla suddetta persona (di seguito Rappresentante dell'Appaltatore) deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la sede della Stazione Appaltante. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo Rappresentante. L'Appaltatore o il suo Rappresentante dovranno, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, essere sempre reperibili e pertanto fornire alla Stazione Appaltante numero di fax e quelli di telefoni fissi e mobili.

Quando ricorreranno gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante - previa motivata comunicazione all'Appaltatore - avrà diritto di esigere il cambiamento immediato del suo Rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo Rappresentante. Detto Rappresentante dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dai luoghi di esecuzione del servizio oggetto di appalto, dietro semplice richiesta, il personale non addetto o non gradito alla Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovrà pertanto essere in grado anche di ricevere le comunicazioni ed i singoli Ordinativi di Servizio attraverso modalità e sistemi informatici.

Art. 31 Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d'Appalto:

- **Elaborato n. 01 – Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:**
 - o **Allegato "A":**
 - 1) Elenco impianti oggetto dell'appalto;**
 - 2) Suddivisione in lotti e quantitativo presunto di fango da inviare a recupero smaltimento.**
- **Elaborato n. 02 – Elenco prezzi unitari;**
- **Elaborato n. 03 – Specifica tecnica del Sistema informatico operativo gestionale;**
- **Elaborato n. 04 – DUVRI;**
- **Elaborato n. 05 – Relazione Tecnica.**

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che: le disposizioni del Contratto sono prevalenti rispetto a quelle del Capitolato nonché le disposizioni del Capitolato sono prevalenti

rispetto a quelle degli Elaborati a base di gara.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente. Per quanto non previsto nel Capitolato, si rinvia nell'ordine: (i) al Contratto, (ii) agli Elaborati a base dell'affidamento, (iii) alla normativa pro tempore vigente in materia di appalti pubblici, (iv) alle norme tecniche pro tempore vigenti emanate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI), (v) alle disposizioni vigenti del codice civile.

Qualora, dopo la data di sottoscrizione del Contratto dovessero entrare in vigore nuove normative, anche di natura tecnica, o dovessero essere modificate quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate dal Fornitore.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dichiara e dà atto alla Committente che, in caso di dubbio, le disposizioni del Contratto sono interpretate sempre nel senso più favorevole alla Committente.

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore dà atto nonché dichiara ed espressamente garantisce alla GORI S.p.A. di aver attentamente letto e di ben conoscere ogni previsione del Codice Etico, dell'Appalto, del Contratto, del Capitolato, di ciascuno degli atti degli Elaborati a base dell'affidamento, nonché di accettare integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione il contenuto di tutti i predetti atti e documenti.

Art. 32 Tracciabilità dei flussi finanziari

Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del Contratto *ope legis*.

Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti e/o subfornitori, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di proprie eventuali controparti [subfornitore e/o subcontraente e/o subfornitore], che sono obbligate in tal senso ex legge 136/2010.

Art. 33 Oneri e obblighi a carico del fornitore

È obbligo del Fornitore di adottare, a sua cura e spese, ai fini e nell'ambito dell'esecuzione di tutte le prestazioni previste dal Contratto, le azioni, i provvedimenti, le cautele ed ogni altro atto utile e/o necessario per garantire l'incolumità dei terzi e del personale addetto alle stesse prestazioni nonché per evitare qualsiasi danno al patrimonio della Committente nonché a beni pubblici e/o privati a chiunque appartenenti.

Il Fornitore è inoltre unico responsabile dell'esecuzione delle prestazioni in conformità alle buone regole della tecnica e del rispetto di tutte le disposizioni della normativa vigente all'epoca della loro realizzazione; la presenza sul luogo del Direttore dell'esecuzione del Contratto o del personale di sorveglianza, le disposizioni da loro impartite, si intendono esclusivamente connesse con la migliore tutela della GORI e non diminuiscono la responsabilità del medesimo Fornitore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dall'inizio delle prestazioni fino alla verifica di conformità, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del codice civile.

Le prestazioni verranno svolte dall'Appaltatore a propria cura, spese e rischio, rimanendo a suo esclusivo carico l'individuazione, l'organizzazione, la predisposizione e l'adempimento di tutto quanto necessario ed opportuno

(ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, tutti i costi relativi al personale, ai materiali, al rispetto di ogni normativa applicabile, etc.) in modo da garantire ed assicurare che le prestazioni soddisfino pienamente i requisiti richiesti, come individuati nel Contratto e negli Elaborati a base dell'affidamento.

Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti in zona nella località e nei tempi in cui si svolgono le prestazioni nonché a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei beni e delle attività oggetto del Contratto, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non tassativo, quelli relativi alle spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ecc..

Il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce:

- che l'attività oggetto del Contratto rientra tra le attività previste dal proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del Contratto, eventualmente anche avvalendosi di requisiti di altri soggetti, mediante l'istituto dell'avvalimento;
- che è escluso qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo della Committente sul personale impiegato dal Fornitore relativamente e nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, per cui il Committente si limiterà ad impartire solo direttive di massima al Fornitore ovvero a fornire gli ordini previsti dal Contratto e dagli Elaborati a base dell'affidamento;
- di applicare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifiche natalizie e festività nonché a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme previsti nei predetti contratti;
- di osservare le norme e le prescrizioni della normativa pro tempore vigente in materia di tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori;
- di attuare comunque, nei confronti dei lavoratori impegnati nelle prestazioni, condizioni normative, contributive e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni della normativa pro tempore vigente e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria, incluse le disposizioni normative emanate nel corso del Contratto.

Il Fornitore si obbliga inoltre a:

- a) curare direttamente l'ottenimento di tutti i permessi, le autorizzazioni, i nulla osta, ecc., necessari per lo svolgimento delle attività contrattuali, ad eccezione dei casi in cui la Committente è tenuta ad ottenere direttamente tali permessi, autorizzazioni, nulla osta, ecc., in ragione delle previsioni del Contratto e/o degli Elaborati a base dell'affidamento ovvero delle previsioni della normativa pro tempore vigente, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di prestare alla Società comunque tutta la necessaria assistenza e/o documentazione utile;
- b) adottare nell'esecuzione del Contratto ogni precauzione ed ogni iniziativa necessaria per evitare danni alle persone e alle cose, restando a suo carico ogni attività necessaria a riparare i danni arrecati alla Committente e/o a terzi ivi compresi quelli cagionati dal personale proprio e/o da suoi consulenti e collaboratori e/o lavoratori a vario titolo impegnati nell'esecuzione del Contratto, nonché da eventuali suoi ausiliari e subfornitori;

- c) comunicare tempestivamente alla Committente eventuali variazioni in merito alla composizione della propria compagine societaria e dei propri organi societari, nonché l'insorgenza di eventuali circostanze tali da comportare modifiche alla situazione patrimoniale dichiarata;
- d) proseguire il Servizio e dare regolare esecuzione al Contratto, pur in presenza di eventuali contestazioni e non sospendere e/o ritardare comunque ed in ogni caso, le prestazioni.

L'elencazione in questa sede riportata degli obblighi e degli oneri a carico del Fornitore, ai fini dell'esecuzione del Contratto è da intendersi come esemplificativa e non esaustiva, restando ferma la piena responsabilità del Fornitore per tutti gli obblighi ed oneri non indicati, ma necessari ai fini del corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali.

Resta inteso che la Committente, in caso di violazione dei suddetti obblighi avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patendi.

Il Fornitore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per quanto attiene l'organizzazione dell'Appaltatore, quest'ultimo dichiara ed espressamente garantisce di impegnarsi: (i) al rispetto delle prescrizioni indicate negli Elaborati a base dell'affidamento e nel Contratto, ove previste e, comunque, (ii) ad assicurare, in ogni caso, una organizzazione del lavoro funzionale ed adeguata alla corretta ed efficiente esecuzione delle prestazioni.

Ai fini e nell'ambito della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, il Fornitore è vincolato anche a quanto previsto dalla sua offerta accettata dalla Committente; pertanto, il Fornitore deve assicurare che le prestazioni siano eseguite conformemente a tale offerta, che è parte integrante e sostanziale del Contratto.

Art. 34 Clausole di manleva

Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore si impegna espressamente – anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 codice civile – a tenere indenne e manlevata GORI S.p.A. da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole che alla medesima GORI S.p.A. dovesse derivare, in sede giudiziale e non, per effetto del proprio comportamento, anche omissivo, nella esecuzione delle prestazioni poste a suo carico relativamente e nell'ambito del Contratto.

Il Fornitore assume, con pieno e definitivo effetto liberatorio per la GORI S.p.A., ogni più ampia responsabilità civile e amministrativa, nel caso di sinistri e/o incidenti che possano accadere per qualsiasi causa alle persone e/o alle cose, anche se estranee all'oggetto del Contratto ma comunque riconducibili ad un comportamento del Fornitore, nel corso delle prestazioni previste dal Contratto ed in dipendenza di esse prestazioni. Il Fornitore dichiara e garantisce che da tali responsabilità si intendono sollevati ed esclusi, ad ogni effetto di legge, oltre che la GORI S.p.A. anche i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti ed ogni altra persona fisica o giuridica che intrattiene rapporti con la medesima GORI ai fini e nell'ambito del Contratto.

Pertanto, il Fornitore dichiara ed espressamente garantisce di tenere indenne e manlevata la GORI S.p.A., i suoi dipendenti, consulenti e collaboratori, in ordine e relativamente a qualunque eventuale pretesa avanzata da terzi per danni e/o pregiudizi che dovessero generarsi nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, con l'effetto che il Fornitore resta obbligato nei confronti della GORI, su semplice richiesta scritta di quest'ultima, a farsi carico ed a gestire direttamente il relativo conseguente contenzioso anche giudiziale

eventualmente insorto, accollandosene tutte le conseguenze ed estromettendo dallo stesso contenzioso la GORI ovvero chiedendo l'espressa estromissione della medesima GORI dalle controversie.

Inoltre, il Fornitore esonera, manleva e tiene indenne la Committente da ogni responsabilità per le conseguenze ad eventuali sue infrazioni e/o illeciti di qualsiasi natura che fossero accertate durante l'esecuzione delle prestazioni previste dal Contratto, in violazione alla normativa pro tempore vigente in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori nonché, in generale, anche di tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità. A tale ultimo proposito, limitatamente e nella misura economica relativa alle infrazioni ed agli illeciti accertati, non sono effettuati i pagamenti a favore del Fornitore se quest'ultimo non presenta preventivamente alla Committente i documenti riguardanti la regolarizzazione delle predette infrazioni ed illeciti accertati.

Art. 35 Privacy e riservatezza

L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del Contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) 2016/679 General Data Protection Regulation, la normativa italiana di recepimento nonché i provvedimenti adottati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il contenuto del Contratto e le informazioni che l'Appaltatore riceverà in esecuzione o in ragione del Contratto - ivi incluse le informazioni concernenti GORI - sono da ritenersi confidenziali e quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo quanto necessario per il corretto adempimento del Contratto e salvi espressi obblighi di legge.

L'Appaltatore si obbliga quindi a porre in essere ogni attività volta ad impedire che le informazioni summenzionate possano in qualche modo essere acquisite da terzi o divulgate a terzi.

L'Appaltatore s'impegna in ogni caso a comunicare a GORI prontamente e per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo all'eventuale divulgazione di informazioni riservate.

Art. 36 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è quello di Napoli.

Art. 37 Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche ed autorizzazioni occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, ecc.).

Il Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 38 Miscellanea

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore manifesta espressamente la sua ferma volontà di accettare, integralmente e senza alcuna riserva e/o eccezione, le disposizioni del medesimo Contratto, del presente Capitolato e degli atti e documenti di cui agli Elaborati a base dell'affidamento, considerandole a tal fine, sia singolarmente, sia congiuntamente, sia in combinato disposto.

Il Fornitore dà atto alla GORI di essere ben edotto e consapevole che: (i) le prestazioni oggetto del Contratto sono funzionali alla gestione del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Distrettuale Sarnese-Vesuviano affidata alla GORI; (ii) in particolare, il S.I.I. è un servizio pubblico essenziale, finalizzato – tra le altre cose – alla tutela e salvaguardia dell'ambiente, alla prevenzione e difesa dall'inquinamento nonché, in generale, anche alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità; (iii) le prestazioni oggetto del Contratto concorrono al perseguimento delle finalità di cui al punto (ii) che precede.

L'eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere dal Fornitore in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti della Committente derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto della Committente di esigere l'esatto adempimento di tutti gli impegni e obblighi qui previsti.

Il Fornitore dichiara che l'eventuale nullità, annullabilità o altra causa di invalidità di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità dell'intero Contratto a patto che la Committente e il Fornitore, con buona fede e diligenza, provvedano, tempestivamente – e comunque entro 30 giorni dall'accertamento delle cause di nullità, annullabilità o altra causa di invalidità - a sostituire le clausole che ne sono affette con altre che replichino, per quanto possibile, gli effetti economico-giuridici e siano pienamente valide e vincolanti.

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[*timbro, data e firma del legale rappresentante pro tempore del Fornitore*]

Il Fornitore dà atto e dichiara espressamente di aver letto attentamente e di ben conoscere ciascuna delle clausole e delle disposizioni degli Elaborati a base dell'affidamento, del Contratto e del presente Capitolato, che si danno conseguentemente per approvate e pienamente operative. In particolare, l'Appaltatore, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, codice civile, dà atto alla Committente e dichiara espressamente di approvare, come in effetti approva le seguenti clausole su riportate:

Art. 9 (esclusione di responsabilità della Committente per danni subiti dal personale dell'Appaltatore); Art. 17 (obbligo dell'Appaltatore ad eseguire in ogni caso le prestazioni, salvo la successiva facoltà di iscrivere le riserve); Art. 24 (obbligo dell'Appaltatore di manlevare e tenere indenne la Committente nell'ambito del subappalto e/o del subcontratto); Art. 25 (disciplina delle penali); Art. 26 (riconoscimento dell'Appaltatore a favore della Committente della facoltà di recesso unilaterale dal Contratto nonché disciplina del recesso); Art. 27 (presupposti e disciplina della risoluzione anche automatica del Contratto); Art. 31 (gerarchia delle fonti contrattuali e prevalenza del Contratto rispetto agli Elaborati a base dell'affidamento - interpretazione delle clausole del Contratto nel senso più favorevole alla Committente); Art. 34 (assunzione di responsabilità e manleva da parte dell'Appaltatore a favore della Committente); Art. 36 (designazione del Foro competente in caso di controversie); Art. 37 (spese del Contratto a carico dell'Appaltatore); Art. 38 (tolleranza inadempimenti dell'Appaltatore).

Letto, confermato e sottoscritto dal legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore

[timbro, data e firma del legale rappresentante *pro tempore* del Fornitore]



Allegato "A"

ELENCO IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO

N° ORDINE	DENOMINAZIONE IMPIANTO	STATO DI FATTO GESTORE	COMUNE UBICAZIONE IMPIANTO	INDIRIZZO	LATILUDINE: X	LONGILUDINE: Y
1	Massa Centro	GORI S.p.A.	Massa Lubrense (NA)	Via V. Maggio snc	14.341556	40.613795
2	Marina del Cantone	GORI S.p.A.	Massa Lubrense (NA)	Via A. Vespucci snc	14.360502	40.582878
3	Marina Grande	GORI S.p.A.	Sorrento (NA)	Via del Mare 33	14.367059	40.626061
4	La Selva	GORI S.p.A.	Anacapri (NA)	località "La Selva"	14.211187	40.560962
5	Occhio Marino	GORI S.p.A.	Capri (NA)	Via Occhio Marino	14.247562	40.546710
6	Gasto	GORI S.p.A.	Capri (NA)	Via San Francesco	14.245316	40.554354
7	Scafati	GORI S.p.A.	Scafati (SA)	Via delle industrie	14.527124	40.734518
8	Punta Gradelle	IN CORSO DI TRASFERIMENTO	Vico Equense (NA)	Via Murrano	14.418333	40.658472
9	Foce Sarno	IN CORSO DI TRASFERIMENTO	Castellammare di Stabia (NA)	Strada Napoli	14.476155	40.726915
10	Mercato San Severino	IN CORSO DI TRASFERIMENTO	Mercato San Severino (SA)	Via Seminario 1, Fraz. Costa	14.718595	40.778112
11	Angri	GORI S.p.A.	Angri (SA)	Via Taurano 1	14.570114	40.762173
12	Area Nolana	GORI S.p.A.	Marigliano (NA)	Via Bosco Estirpato snc	14.464421	40.962118
13	Nocera Superiore	GORI S.p.A.	Nocera Superiore (SA)	Via Santa Maria delle Grazie 562	14.658879	40.761209



Accordo Quadro per l'affidamento dei "Servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di GORI S.p.A."

LOTTO 1

N. ORDINE	DENOMINAZIONE IMPIANTO	IDENTIFICATIVO RIFIUTO C.E.R	QUANTITÀ PRESUNTA TON	PREZZI UNITARI	IMPORTO A MISURA €	IDENTIFICATIVO RIFIUTO C.E.R	QUANTITÀ PRESUNTA TON	PREZZI UNITARI	IMPORTO A MISURA €	TOTALI €
1	Massa Centro	19.08.05	900	206,00	185.400,00 €	19.08.01 19.08.02	30	206,00	6.180,00	191.580,00
2	Marina del Cantone	19.08.05	75	206,00	15.450,00	19.08.01 19.08.02	90	206,00	18.540,00	33.990,00
3	Marina Grande	19.08.05	1.000	206,00	206.000,00	19.08.01 19.08.02	62	206,00	12.772,00	218.772,00
4	La Selva	19.08.05	60	390,00	23.400,00	19.08.01 19.08.02	18	390,00	7.020,00	30.420,00
5	Occhio Marino	19.08.05	320	390,00	124.800,00	19.08.01 19.08.02	10	390,00	3.900,00	128.700,00
6	Gasto	19.08.05	550	390,00	214.500,00	19.08.01 19.08.02	32	390,00	12.480,00	226.980,00
7	Scafati	19.08.05	3.300	206,00	679.800,00	19.08.01 19.08.02	680	206,00	140.080,00	819.880,00
8	Punta Gradelle	19.08.05	3.500	206,00	721.000,00	19.08.01 19.08.02	550	206,00	113.300,00	834.300,00
9	Foce Sarno	19.08.05	9.000	206,00	1.854.000,00	19.08.01 19.08.02	570	206,00	117.420,00	1.971.420,00
TOTALI LOTTO 1			18.705		4.024.350,00		2042		431.692,00	4.456.042,00
ONERI DELLA SICUREZZA										14.297,20
TOTALE LOTTO 1										4.470.339,20



Accordo Quadro per l'affidamento dei "Servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di GORI S.p.A."

LOTTO 2

N. ORDINE	DENOMINAZIONE IMPIANTO	IDENTIFICATIVO RIFIUTO C.E.R	QUANTITÀ PRESUNTA TON	PREZZI UNITARI	IMPORTO A MISURA €	IDENTIFICATIVO RIFIUTO C.E.R	QUANTITÀ PRESUNTA TON	PREZZI UNITARI	IMPORTO A MISURA €	TOTALI €
1	Mercato San Severino	19.08.05	20.000	206.00	4.120.000,00	19.08.01 19.08.02	1650	206,00	339.900,00	4.459.900,00
2	Angri	19.08.05	5.600	206.00	1.153.600,00	19.08.01 19.08.02	540	206,00	111.240,00	1.264.840,00
TOTALI LOTTO 2			25.600		5.273.600,00		2190		451.140,00	5.724.740,00
ONERI DELLA SICUREZZA										27.966,70
TOTALE LOTTO 2										5.752.706,70



Accordo Quadro per l'affidamento dei "Servizi di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti e dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di GORI S.p.A."

LOTTO 3

N. ORDINE	DENOMINAZIONE IMPIANTO	IDENTIFICATIVO RIFIUTO C.E.R	QUANTITÀ PRESUNTA TON	PREZZI UNITARI	IMPORTO A MISURA €	IDENTIFICATIVO RIFIUTO C.E.R	QUANTITÀ PRESUNTA TON	PREZZI UNITARI	IMPORTO A MISURA €	TOTALI €
1	Area Nolana	19.08.05	9.000,00	206,00 €	1.854.000,00 €	19.08.01 19.08.02	760,00	206,00	156.560,00 €	2.010.560,00 €
2	Nocera Superiore	19.08.05	9.800,00	206,00 €	2.018.000,00 €	19.08.01 19.08.02	910,00	206,00	187.460,00 €	2.205.460,00 €
TOTALI LOTTO 3			18.800		3.872.000,00		1670		344.020,00	4.216.020,00
ONERI DELLA SICUREZZA										14.973,10
TOTALE LOTTO 3										4.230.993,10